

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI SU ATTI E  
CONTRATTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 172 DEL 10 MAGGIO 2010

(pubblicata nella G.U., 1° serie speciale Corte Costituzionale n. 20 del 19 maggio 2010)

Con la citata sentenza la Corte Costituzionale si è pronunciata, nel giudizio di legittimità promosso dalla Regione Veneto, in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti relativo ad atti e contratti con cui si conferiscono incarichi individuali (art. 3 lett. f bis) ed f ter) della Legge n.20/1994).

La Corte ha sottolineato in premessa che il disposto normativo del citato articolo 3 concerne esclusivamente provvedimenti adottati dalle Amministrazioni dello Stato o, comunque da Amministrazioni Centrali e che un'estensione dell'ambito soggettivo, per effetto della riferibilità del D.Lgs. 165/01 anche alle altre Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe che il contenuto delle lettere f bis) e f ter) costituirebbe un corpo incongruo ed estraneo al sistema di controllo disciplinato dalla norma.

La Corte, poi, pur dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla Regione, nella parte motiva ha affermato che:

- *Una lettura sistematica della normativa in oggetto induce a ritenere che con l'inserimento delle lettere f-bis) e f-ter) non si sia modificato l'ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono sottoposti a controllo. Tra l'altro, le due previsioni aggiuntive costituiscono un'ulteriore articolazione della lettera f), la quale, incontestabilmente, si riferisce ad atti delle Amministrazioni dello Stato.*
- *la stessa intitolazione della sezione cui il controllo è attribuito, ai sensi dell'aggiunto comma 1-bis, che reca la denominazione di "Sezione di controllo di legittimità sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato", è conclusivo indice della portata delle disposizioni. Una diversa interpretazione, che, proprio perché contraddetta da una lettura sistematica dell'impianto normativo e da una esegesi testuale delle interpolate disposizioni, richiede una dimostrazione assai rigorosa, non può certamente fondarsi sull'assai fragile argomento costituito dal generico richiamo in essa contenuto al d.lgs. n. 165 del 2001, posto che tale testo legislativo – peraltro espressamente citato nella sola lettera f-bis) e non anche dalla successiva lettera f-ter) – è evocato non al fine di riferire soggettivamente il campo di applicazione delle norme di nuova creazione a tutti i destinatari dello stesso decreto legislativo, ma solo per delineare la tipologia degli atti suscettibili, ex novo, del controllo di legittimità della Corte dei conti.*
- *Non essendovi, pertanto, ragioni che possano, alla luce di una lettura coerentemente organica dell'intero art. 3 della legge n. 20 del 1994, fondare l'assunto sulla base del quale la Regione ricorrente giustifica la proposizione del suo ricorso, e dovendo, invece, affermarsi la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali, viene meno l'interesse stesso della ricorrente a proporre la presente questione di legittimità costituzionale che deve, di conseguenza, essere dichiarata inammissibile.*

**Il giudice costituzionale ha, quindi, fornito un'interpretazione ufficiale, univoca ed alternativa della norma e, in particolare, delle modifiche introdotte con le lettere f bis) e f ter).**

La Corte ha affermato, infatti, che con l'inserimento delle citate lettere non si è modificato l'ambito soggettivo delle amministrazioni per le quali è previsto il controllo preventivo, che sono, esclusivamente, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni centrali.

La norma, pertanto, non trova applicazione nei confronti delle Università che, come gli Enti Locali richiamati espressamente nella pronuncia, rientrano nel novero delle Amministrazioni Pubbliche non statali di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e per le quali, quindi, continua a trovare applicazione l'art. 3, comma 4, legge 20/1994 che per esse dispone il controllo successivo sulla

gestione. Come precisato, infatti, dalla Sezione controllo della Corte dei Conti nella deliberazione 136/1995, alla istituzioni universitarie con la legge 20/1994 è applicabile il controllo successivo sulla gestione per il quale *“il tratto fondamentale è costituito proprio dal fatto che è assente la possibilità di fa luogo a pronunce puntuali di legittimità su singoli atti della gestione, sia in sede preventiva sia successiva [...]”*.

Dalla pronuncia della Corte Costituzionale, conclusivamente, deriva che i contratti stipulati dalle Università ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, pare non debbano essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.